



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

| | |
|--------------------|------------------|
| NUMERO DI REGISTRO | SEDUTA DEL |
| 59 | 18 dicembre 2023 |

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020) per l'anno 2024. Conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2023.

L'anno duemilaventititre addì diciotto del mese dicembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Franca Zucchetti, Simona Sommi e Paola Ruggeri.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

| <i>NOMINATIVI</i> | <i>PRESENTI</i> | <i>NOMINATIVI</i> | <i>PRESENTI</i> |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| ARENA GIUSEPPE | SI | LOFFI MARCO | SI |
| BARCELLARI FABIOLA | SI | MALVEZZI SALVATORE CARLO | SI |
| BELLINI STELLA | SI | MANFREDINI ENRICO ITALO | SI |
| BURGAZZI PIETRO | SI | MARENZI CINZIA ROSA MARIA | SI |
| CANALE SANTO | SI | MERLI RICCARDO | SI |
| CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA | SI | MONTEVERDI CLAUDIA | GIUST. |
| CERASO MARIA VITTORIA | SI | NOLLI LUCA | GIUST. |
| CHIODELLI ROBERTO | SI | PASQUETTI LAPO | SI |
| CHITTÒ ELISA | SI | PINI NICOLA | SI |
| FANTI ALESSANDRO | SI | POLI ROBERTO | SI |
| FASANI FEDERICO UGO MARIA | NO | RUGGERI PAOLA | SI |
| FRASSI SIMONA | SI | SIMI SAVERIO MARIA | SI |
| FULCO FRANCESCA | SI | SOMMI SIMONA | SI |
| GAGLIARDI GIOVANNI | SI | VILLANI DANIELE | GIUST. |
| GALIMBERTI GIANLUCA | SI | ZAGNI ALESSANDRO | SI |
| GHELFI FRANCESCO | SI | ZUCCHETTI FRANCA | SI |
| KAKOU LETIZIA MAURICETTE | NO | | |

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| presenti: | n. 28 | |
| votanti: | n. 28 | |
| voti favorevoli | n. 19 | (Barcellari – Bellini – Canale - Carletti – Chittò – Frassi – Fulco - Gagliardi – Galimberti – Ghelfi - Loffi – Manfredini – Marenzi - Merli – Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri - Zucchetti) |
| voti contrari | n. 9 | (Arena – Burgazzi – Ceraso - Chiodelli – Fanti – Malvezzi - Simi – Sommi - Zagni) |
| astenuti | n. // | |

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| presenti: | n. 28 | |
| votanti: | n. 28 | |
| voti favorevoli | n. 28 | (Arena – Barcellari – Bellini - Burgazzi – Canale – Carletti - Ceraso – Chiodelli – Chittò - Fanti – Frassi – Fulco – Gagliardi - Galimberti – Ghelfi – Loffi - Malvezzi – Manfredini – Marenzi - Merli – Pasquetti – Pini – Poli - Ruggeri – Simi – Sommi – Zagni - Zucchetti) |
| voti contrari | n. // | |
| astenuti | n. // | |

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamati:

1. L'art. 1 della Legge 160/2019, in particolare:

- comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI) e che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- commi da 748 a 754 che stabiliscono le aliquote di base per le diverse fattispecie di immobili e i relativi limiti di aumento o diminuzione che i comuni hanno la facoltà di applicare;
- comma 756, il quale dispone che, con decorrenza 2021, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima;
- comma 757, il quale stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e che la delibera

stessa senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 della stessa legge;

- il comma 764, il quale prevede che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante l'imposta municipale propria, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

- il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

2. L'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che con riferimento all'art. 1 della legge 160/2019, apporta modifiche:

a) al comma 756, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto di cui al primo periodo del comma stesso;

b) al comma 767, stabilendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, art. 1 Legge 160/2019, in mancanza di deliberazione approvata secondo le modalità di cui al citato comma 757 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base di cui alla Legge 160/2019;

3. il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 160/2019, stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto di cui all'art. 1, comma 757, legge 160/2019 e prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dall'anno di imposta 2024;

4. l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023 n. 170, il quale prevede che l'obbligo per i comuni di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dal 2025;

5. le "Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)" approvate con propria deliberazione n. 7 dell'11 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;

6. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto: "Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex legge 27 dicembre 2019 n. 160 - legge di bilancio 2020) per l'anno 2023. Conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2022".

MOTIVAZIONE

1. L'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019 stabilisce che i comuni, a decorrere dall'anno 2021, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrate in vigore della legge medesima.

2. Il comma 757 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera. La deliberazione approvata in assenza del Prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a

772.

3. Il comma 764 prevede che in caso di discordanza fra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

4. L'art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025) ha apportato modifiche ai commi 756 e 767, art. 1, della legge 160/2019 prevedendo che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto ministeriale di cui al comma 756 e stabilendo che in mancanza di deliberazione di approvazione delle aliquote IMU adottata secondo le modalità di cui al comma 757, si applicano le aliquote base definite dalla Legge 160/2019.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto in data 7 luglio 2023, ha previsto l'obbligo, con decorrenza 2024, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del relativo Prospetto utilizzando l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, differenziando le aliquote in funzione delle fattispecie individuate nel medesimo decreto.

6. Con l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo per i comuni di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dal 2025.

7. Posto quanto sopra, si ritiene opportuno approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024, confermando le aliquote già deliberate per l'annualità di imposta 2023, come da tabella figurante quale allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

8. Si specificano di seguito le ragioni per le quali viene adottata la struttura tariffaria già in vigore nell'anno 2023:

a - L'aliquota ordinaria viene individuata nel 1,06% (10,6 per mille), confermando quella già approvata per l'anno 2023, al fine di consentire il reperimento delle necessarie risorse di bilancio per poter garantire l'erogazione dei servizi istituzionali.

b - Con l'intento di dare continuità al trattamento fiscale si confermano le seguenti aliquote già deliberate per l'anno 2023:

- si azzerava l'aliquota prevista per gli immobili rurali ad uso strumentale;
- si applica l'aliquota dello 0,6% (6,00 per mille) relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- si applica l'aliquota dello 1,06% (10,6 per mille) alle aree fabbricabili;
- si applica l'aliquota massima dello 1,06% (10,6 per mille) per le abitazioni non locatate, negozi e botteghe non locati e unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita, come da disposizioni regolamentari.

c - Con il medesimo obiettivo vengono confermate altresì le seguenti aliquote, già deliberate per l'anno 2023, ridotte rispetto all'aliquota ordinaria:

- 0,75% (7,5 per mille) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari, per non appesantire la pressione fiscale su queste tipologie di immobili;

- 0,51% (5,1 per mille) per le Onlus ed enti senza scopo di lucro comprese le II.P.P.A.B. riordinate in persone giuridiche di diritto privato al fine di agevolare questa tipologia di contribuenti in

considerazione della particolare attività svolta (ad esclusione dei fabbricati di cui alla categoria catastale D);

- 0,86% (8,6 per mille) per le Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, per incentivare la prosecuzione di tali attività;

- 0,88% (8,8 per mille) per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado a salvaguardia di un'imposizione fiscale ridotta per tali fattispecie di immobili;

- 0,96% (9,6 per mille) per gli opifici e per i negozi e botteghe per non aumentare ulteriormente la pressione fiscale sul settore industriale, commerciale ed artigianale;

- 0,81% (8,1 per mille) per le abitazioni di tipo rurale e per i terreni agricoli, per non aumentare la pressione fiscale sugli operatori del settore agricolo;

- 0,94% (9,4 per mille) per gli immobili locati a canone agevolato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998 e dell'art. 5 commi 1,2 e 3, per favorire la realizzazione dell'accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni di locazione agevolati.

d - Si prevedono ulteriori aliquote ridotte rispetto all'aliquota ordinaria, al fine di incentivare nuovi insediamenti in particolari zone del territorio comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria:

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria A/10, C/2 e C/3 di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario avanzato realizzati nell'area ex Annonario (CR.2), nel rispetto di quanto disposto dal documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria D di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi e a carattere terziario avanzato di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per gli immobili di categoria D dismessi e ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi di cui al documento denominato "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona";

- 0,76% (7,6 per mille) per nuovi insediamenti realizzati in particolari aree pubbliche e private promosse come destinazioni attrattive nell'ambito della valorizzazione del territorio comunale di cui all'Accordo per l'Attrattività - AttrACT sottoscritto tra il Comune di Cremona e Regione Lombardia;

- 0,76% (7,6 per mille) per le unità immobiliari utilizzate per nuovi insediamenti di commercio di vicinato, artigianato (di servizio e artistico), del terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione formazione e assistenza, attività culturali) e studi professionali all'interno dei Nuclei di antica formazione: Centro Storico, così come individuati nel Piano di Governo del Territorio Comunale, provenienti da un periodo di mancata locazione di almeno anni uno;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività a carattere terziario e artigianale dei gruppi catastali, A/10, C/2 e C/3 realizzati nelle aree dismesse così come individuate nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale del gruppo catastale D realizzati nelle aree dismesse così come individuate nel Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio.

9. Con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", è stabilita la riduzione dell'aliquota al limite minimo consentito dall'art. 1 comma 744 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) pari allo 0,76% (7,6 per mille), i cui proventi, conseguentemente, sono interamente riservati allo Stato.

PRE-VERIFICHE

- Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 30 novembre 2023 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica e in data 30 novembre 2023 dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta dell'11 dicembre 2023.

NORMATIVA

1. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (legge di bilancio 2020), istitutiva della "nuova" Imposta Municipale Propria, articolo 1, commi 738 e seguenti, in particolare:

- comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);
- comma 748, che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;
- comma 751 il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino all'azzeramento;
- comma 753, che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);
- comma 754, che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota base, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 756, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;
- comma 757, che stabilisce l'obbligo di redazione della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente di elaborare il "Prospetto delle aliquote" che forma parte integrante della delibera stessa, anche nel caso in cui il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti duci ai commi da 762 a 772 art. 1 Legge 160/2019;
- comma 764, il quale prevede che in caso di discordanza tra il Prospetto delle aliquote redatto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

- comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

2. Art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, con riferimento all'art. 1 della legge 160/2019, apporta modifiche:

a) al comma 756, prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto di cui al primo periodo del comma stesso;

b) al comma 767, stabilendo che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, art. 1 Legge 160/2019, in mancanza di deliberazione approvata secondo le modalità di cui al citato comma 757 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base di cui alla Legge 160/2019.

3. Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 luglio 2023, con il quale viene previsto l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote IMU dall'anno di imposta 2024, vengono individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica messa a disposizione dei comuni sul Portale del federalismo fiscale e stabilisce le modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

4. l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale prevede che l'obbligo per i comuni di redigere la deliberazione di approvazione di aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dal 2025;

5. Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

6. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"".

7. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 134 – 4° comma, sull'immediata eseguibilità degli atti.

DECISIONE

1. Approva le aliquote I.M.U. per l'anno 2024, confermando le aliquote già deliberate per l'annualità di imposta 2023, come da tabella figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2. Dà atto che le aliquote approvate mediante il presente atto risultano coerenti con il progetto di

bilancio in corso di approvazione.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

EFFETTI

1. Le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
2. Le aliquote IMU 2024 sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento.
3. E' riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
4. Trasmettere in via telematica il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito informatico.
5. Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario – Entrate, al Servizio Entrate, al Servizio Comunicazione ed al concessionario della riscossione R.T.I. I.C.A. S.p.A./Abaco S.p.A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)